

Allegato "B" all'atto ricevuto dal Notaio Giuseppe De Stefano
di Castiglion Fiorentino repertorio n. **74031** raccolta n. **24216**

STATUTO

Associazione "AMICI PER CORTONA ETS"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la denominazione "AMICI PER CORTONA ETS" (da ora in avanti denominata anche solo "Associazione"), con sede legale nel Comune di Cortona, Piazza Alfieri n. 1.

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

La decisione relativa al trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Cortona compete al Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha per scopo la promozione, organizzazione, cura dello svolgimento, sostegno e valorizzazione di progetti ed interventi nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'assistenza sociale a beneficio del territorio del Comune di Cortona e dei Comuni limitrofi, e quindi persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione di beni, denaro o servizi.

ART. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- a) svolgere, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, la raccolta di fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, finalizzati a perseguire gli scopi indicati nell'art. 2;
- b) stipulare ogni atto, contratto o convenzione con enti pubblici o privati in quanto ritenuti utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- c) organizzare eventi connessi alle proprie finalità ed organizzare iniziative idonee a favorire mutue relazioni con la popolazione, gli enti e le altre organizzazioni del territorio;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indiret-

tamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
e) creare e registrare marchi, impiegando i proventi derivanti dal loro utilizzo per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2;

f) svolgere ogni altra attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, inclusa la raccolta occasionale di fondi tramite scambi commerciali; la natura e la quantità delle risorse impiegate in queste attività saranno conformi alle Linee guida stabilite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, italiane e straniere, nonché Enti che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle sue attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle deliberazioni associative, compreso l'obbligo di contribuire alle necessità economiche della Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- se Associazione, Fondazione o Società od altro Ente: i dati propri della Associazione, Fondazione o Società od altro Ente, con sede e codice fiscale nonché documenti relativi alla iscrizione presso un pubblico Registro, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'intere-

ressato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi, salvi gli organi nominati in sede di costituzione;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso dalla Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver preso atto delle giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto decorsi trenta giorni

dalla deliberazione adottata del Consiglio direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa per due annualità.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

Associati onorari

Sono associati onorari le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti nominati, per il supporto fornito all'attività dell'Associazione, con delibera del Consiglio direttivo.

Gli associati onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti negli organi associativi e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

ART. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30, commi 2 e 4, Codice del Terzo settore;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, commi 1 e 3, Codice del Terzo settore.

ART. 9

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa

la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' consentita la partecipazione all'Assemblea anche mediante connessione da remoto, con mezzi di telecomunicazione che permettano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, a condizione che sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, lo scioglimento della stessa e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati, anche onorari;

- deliberare eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- deliberare sulla esclusione degli associati;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' consentita la partecipazione anche mediante connessione da remoto, con mezzi di telecomunicazione che permettano di verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, a condizione che sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente e il Vice Presidente (salvo i primi, nominati in sede di costituzione) sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, nel corso della prima riunione utile successiva alla riunione assembleare di nomina.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore, dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie dell'Associazione ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di con-

controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, costituito da somma liquida e disponibile di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo della Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro, versato all'atto costitutivo della Associazione.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti tempo per tempo.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 2 e proventi da attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3.

ART. 17

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il medesimo termine.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18

Bilancio sociale

L'associazione, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli

organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

* * * * *

F.to: Larry Arnold Smith

Victoria E Smith

Rita Adreani

Lorenzo Lucani

Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)